

# GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27 DIC. 2000

=====

ADDI' **27 DIC. 2000** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
STMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL VICE SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.  
.....OMISSIS

ASSENTI: STORACE - GARGANO

DELIBERAZIONE N° 2617

OGGETTO: Reg. (CE) n. 1257/99 Piano di Sviluppo Rurale del Lazio 2000-2006. Specificazioni operative connesse alla deliberazione della Giunta Regionale n. 2007 del 26 settembre 2000. Proroga termini presentazione domande



**OGGETTO:** Reg. (CE) n.1257/99. Piano di Sviluppo Rurale del Lazio 2000-2006. Specificazioni operative connesse alla deliberazione della Giunta Regionale n. 2007 del 26 settembre 2000. Proroga termini presentazione domande

**LA GIUNTA REGIONALE**

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura:

CONSIDERATO che il Reg. (CE) n.1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEOGA), prevede la redazione di Piani di Sviluppo Rurale per programmare gli interventi consentiti nel periodo 2000-2006;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.1727 del 18.7.2000, vistata dal Commissario di Governo nella seduta del 27 luglio 2000 verbale n.1338/2, assunta con i poteri del Consiglio regionale riguardante l'approvazione della versione definitiva del Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2000-2006 per "Consolidare lo sviluppo delle aree rurali del Lazio" (PSR), che recepisce tutte le indicazioni emerse nella fase di partenariato e ricomprende tutte le modifiche e integrazioni intervenute nel negoziato, pubblicata sul sup. ord. n. 4 al BURL n. 25 del 09/09/2000;

VISTA la Decisione C(2000)2144 del 20.7.2000 con la quale la Commissione Europea ha approvato il predetto PSR;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 1.8.2000, n.15 con la quale è stata ratificata la richiamata D.G.R. n.1727/2000;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2007 del 26 settembre 2000, con la quale sono stati approvati gli avvisi pubblici per la raccolta delle istanze di finanziamenti, contributi e premi da parte dei beneficiari previsti nel P.S.R., relativamente alle misure I.1 - I.2 - I.3 - I.4 - II.1 - II.2 Az.S1 - II.3 - II.4 - II.5 - II.6 - II.8 - III.1 - III.3 - III.4 - III.5, pubblicati sul sup. ord. n. 4 del 25/10/2000 al BURL n. 29 del 20/10/2000,

VISTA la determinazione dipartimentale n. 1193 del 20 novembre 2000, adottata ai termini della predetta deliberazione n. 2007/2000, con la quale è stata approvata la modulistica tecnica per la presentazione delle istanze di finanziamento ed in particolare il modello unico di domanda, i fascicoli di misura/azione e sono stati definiti alcuni allegati tecnici per le misure I.1 (piani di miglioramento e bilancio aziendale), I.4 (schede operative e fac-simile contratti di conferimento) e III.1 (modulistica regionale);

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 2383 del 28 novembre 2000, con la quale è stata approvata la posticipazione al 23 gennaio 2001 del termine ultimo per la raccolta delle domande di adesione alla misura III.1 "misure agroambientali" per la campagna 2000/2001;

RAVVISATA la necessità di indicare i prezzi da adottare quale riferimento per la verifica della congruità della spesa relativa agli investimenti ritenuti ammissibili a finanziamento ed in particolare nei computi metrico-estimativi ai fini della determinazione della spesa relativa alle varie opere e lavori riconosciuti;

RITENUTO che il prezzario approvato con deliberazione della Giunta Regionale n.101 del 27/01/1998, pubblicato sul sup. ord. al BURL n. 10 del 10/04/98, per quanto attiene ai lavori edili, ed il prezzario approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3771 del 24/06/86 e pubblicato sul sup. ord. n. 2 al B.U.R.L. n.10 del 10/04/87, aggiornato da ultimo con deliberazione n. 5037 del 13/06/95 pubblicata sul sup. ord. n. 2 al BURL n. 19 del 10/07/95, sono rispondenti quali parametri per la valutazione delle spese sostenute per la realizzazione delle rispettive tipologie di opere e lavorazioni;

RITENUTO opportuno specificare le condizioni ed i criteri per la valutazione e l'ammissibilità delle opere e lavorazioni classificabili come "lavori in economia", laddove previsti negli avvisi pubblici delle varie misure del P.S.R.;

VISTO, con riferimento al capoverso precedente, il reg. (CE) n. 2075/2000 della Commissione del 29 settembre 2000 recante modifica al reg. (CE) n. 1750/99, il quale prevede all'articolo 1 punto 4) che relativamente all'ammissibilità delle spese in ordine alle misure che rientrano nell'ambito dei Programmi sullo Sviluppo Rurale attuativi del Reg. (CE) n. 1257/99, si applica il reg. (CE) n. 1685/2000

VISTO il reg. (CE) n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000 recante "disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali" ed in particolare al punto 1.6, lettera e) dell'allegato, ove viene specificato che

Assessore  
per le Politiche dell'Agricoltura

L.V. PRESIDENTE  
G. SIMEONI

IL DIRETTORE  
Dr. Armando Faricco  
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA



nell'ambito dei contributi in natura le prestazioni volontarie non retribuite vengono considerati spese ammissibili a condizione che il relativo valore viene determinato tenendo conto del tempo effettivamente prestato e delle normali tariffe orarie e giornaliere in vigore per l'attività eseguita.

VISTA la nota della Commissione Europea - D.G. VI Agricoltura n. 022633 del 7/06/96, con la quale la stessa Commissione a seguito di taluni quesiti posti da alcune Regioni nell'ambito di applicazione del DOCUP Ob. 5b, fornisce alcuni chiarimenti relativamente alle condizioni di ammissibilità dei "lavori in economia";

RITENUTO, sulla base di quanto menzionato ai punti precedenti, che in ordine ai "lavori in economia" possano essere ammessi a finanziamento le opere e le lavorazioni che il soggetto richiedente può realizzare in economia diretta utilizzando esclusivamente la manodopera, le macchine e le attrezzature dell'azienda, sempreché siano lavori che rientrano nella capacità professionale del personale a disposizione. Per quanto attiene le aziende agricole sono esclusi i lavori riguardanti la realizzazione di fabbricati, per qualsiasi uso siano essi destinati, ad eccezione degli scavi e degli spianamenti dell'area di sedime e di pertinenza che possono essere ammessi.

RITENUTO, altresì, di specificare che l'entità dei lavori in economia diretta e non rendicontabili su base di fattura o di documento contabile di valore equivalente non può superare il tetto massimo di lire 77.450.000 (40.000 euro) fermo restando che le spese relative all'acquisto dei materiali che sono utilizzati per i lavori in economia devono comunque essere rendicontate a parte a mezzo di fatture quietanzate.

CONSIDERATO che all'articolo 5 "Tipologie degli interventi e spese ammissibili" degli avvisi pubblici delle misure I.1 (pag. 15 del sup. ord. n. 4 al BURL n. 29 del 20/10/2000), I.4 (pag. 105), II.1 (pag. 137), II.2 (pag. 170), II.3 (pag. 198), II.4 (pag. 222), II.5 (pag. 248), II.6 (pag. 275), II.8 (pag. 301), III.3 (pag. 480), III.4 (pag. 508), III.5 (pag. 569), è stata prevista l'ammissibilità dei progetti cantierati a partire dal 13/01/2000 - data in cui la Commissione Europea ha ricevuto ufficialmente il Piano di Sviluppo Rurale predisposto dalla Regione Lazio - con la riserva dell'assenso a tale ammissibilità da parte della stessa Commissione Europea.

CONSIDERATO che i competenti Servizi della predetta Commissione hanno affermato che in base alle norme che disciplinano gli "orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo" gli aiuti, al fine di presentare la necessaria componente di incentivazione e di non configurarsi come un mero aiuto al funzionamento, non possono essere concessi per lavori o attività già iniziate prima che la domanda di aiuto sia stata presentata ai competenti organi regionali.

CONSIDERATO, pertanto, che i progetti già cantierati non possono essere ammessi a finanziamento in quanto l'inizio delle opere non è stato preceduto dalla presentazione della relativa domanda di concessione dell'aiuto pubblico e che, di contro, è possibile riconoscere a finanziamento esclusivamente i lavori e le attività iniziate successivamente alla presentazione della domanda di contributo; fanno eccezione i progetti già riconosciuti ammissibili con atti formali su precedenti programmi operativi non finanziati per mancanza di risorse, purché rispondenti ai requisiti previsti dalle singole misure del P.S.R.;

CONSIDERATO che nell'allegato n. 4 "Elenco zone svantaggiate" al Piano di Sviluppo Rurale (pag. da 412 a pag. 416 del sup. ord. n. 6 al BURL n. 25 del 9/9/2000) per mero errore materiale i comuni di Cori (LT) e di Poggio Catino (RJ) tra quelli totalmente montani ai sensi della direttiva 75/268/CEE (art. 3 par.3), anziché tra quelli "parzialmente montani" e che è necessario apportare la conseguente rettifica:

VISTE le misure I.1 "Investimenti nelle aziende agricole" e I.2 "Insediamento giovani agricoltori" ed il relativo avviso pubblico e ritenuto che per la loro attuazione è necessario stabilire i parametri unitari (ad ettaro) per il calcolo della manodopera occorrente per lo svolgimento delle attività agricole aziendali nei diversi ordinamenti produttivi;

RITENUTO che per quanto attiene i parametri unitari di impiego di manodopera per le diverse attività agricole aziendali, sia opportuno fare riferimento, per le misure I.1 e I.2 degli avvisi pubblici in argomento, alle tabelle di calcolo delle giornate (fissando la giornata lavorativa pari a 8 ore) lavorative annue per ettaro/coltura o per capo/allevamento stabilite per gli interventi agrituristici con la deliberazione della Giunta Regionale n. 3992 del 04/08/1998 pubblicata sul B.U.R.L. n. 28 del 10/10/1998;

RITENUTO, altresì, che, sebbene nell'allegato alla predetta deliberazione le citate tabelle siano distinte per provincia, i funzionari istruttori, nella valutazione dell'impiego di manodopera per i diversi ordinamenti produttivi delle aziende agricole, i cui titolari presentano le istanze di finanziamento per gli interventi di cui alle citate misure I.1 e/o I.2,

Assessore

per le Politiche dell'Agricoltura

*Antonio Parrariti*

V. V. PRESIDENTE

*G. SIMBONI*

IL DIRETTORE

*Dr. Armando Ferlicca*

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

possano fare riferimento anche ai valori massimi o minimi previsti per la rispettiva coltura o allevamento di altra provincia;

RITENUTO che, nel caso di attività di trasformazione dei prodotti agricoli svolte in azienda, possa essere valutato l'ulteriore impiego di manodopera, in aggiunta a quello complessivamente, occorrente per le attività produttive, fino al limite massimo del 20% di quest'ultimo.

CONSIDERATO che l'avviso pubblico relativo alla misura I.2. prevede (1° capoverso di pag. 38 del BURL) con riserva di approvazione da parte dei servizi della Commissione Europea, la possibilità di accedere agli aiuti per il primo insediamento a favore dei giovani agricoltori insediatisi quali titolari di azienda agricola dall'01/01/1998 al 13/01/2000;

CONSIDERATO, come in precedenza richiamato, che le opere e le iniziative ai fini dell'ammissibilità a finanziamento, secondo quanto disposto dalle norme sugli orientamenti degli aiuti di Stato, debbono, altresì, essere precedute dalla presentazione di una domanda di aiuto;

RITENUTO che dopo la notifica del Piano Regionale di Sviluppo Rurale, ricevuto ufficialmente dalla Commissione Europea il 13/01/2000, l'ampia divulgazione dei contenuti delle misure del medesimo Piano avvenuta tramite incontri, seminari e riunioni con gli operatori del settore e le Organizzazioni professionali agricole e di categoria, nonché attraverso la diffusione nel sito Internet della Regione Lazio, hanno sicuramente determinato un effetto incentivante per l'insediamento dei giovani agricoltori;

RITENUTO che in ragione di quanto precedentemente esposto è stata rappresentata ai Servizi della Commissione Europea l'intendimento della Regione Lazio di riconoscere l'ammissibilità al premio dei giovani agricoltori che si sono insediati tra il 13 gennaio 2000 ed il 25 ottobre 2000 (data di pubblicazione dell'avviso), e che tuttavia tale intendimento potrà esplicare i suoi effetti soltanto dopo l'acquisizione del parere positivo da parte dei predetti Servizi.

CONSIDERATO che le condizioni specificate nel penultimo capoverso sopra riportato non sussistono per gli insediamenti dei giovani agricoltori intervenuti prima del 13 gennaio 2000 e che pertanto non può essere riconosciuto il premio per gli insediamenti intervenuti prima di tale data;

CONSIDERATO che nell'avviso pubblico della misura II.5 "Infrastrutture rurali", ed in particolare l'articolo 5 "Tipologie degli interventi e spese ammissibili" dell'azione R1) Miglioramento della viabilità rurale (pag. 247 dell'avviso pubblico) per mero errore materiale in corrispondenza del secondo capoverso "Sistemazione e ristrutturazione di strade rurali esistenti ..... omissis ..... Il ricorso all'asfaltatura ecologica nell'ambito delle azioni di miglioramento ..... omissis .." va sostituito con "Sistemazione e ristrutturazione di strade rurali esistenti ..... omissis ..... Il ricorso all'asfaltatura non ecologica nell'ambito delle azioni di miglioramento ..... omissis ..";

VISTA la nota dell'Assessorato per le politiche della cultura dello sport e turismo n. 3714 del 13/11/2000, con la quale è stato segnalato che per mero errore materiale in corrispondenza del penultimo capoverso l'avviso pubblico della misura II.2 - Azione S1 "Incentivazione delle attività turistiche" ed in particolare l'articolo 4 (pag. 165 dell'avviso pubblico) sono state erroneamente indicate le tipologie di intervento e che, pertanto il penultimo capoverso di pag. 170 "Non è ammessa l'integrazione ..... omissis .....tranne quella prevista ai punti 1, lettera d) 3, 4, 5 della tipologia A) ed ai punti 4, 5, 6 della tipologia B)" che va sostituito con: " Non è ammessa l'integrazione ..... omissis .....tranne quella prevista ai punti 1, lettera d) 3, 4, 5 della tipologia A) ed ai punti 3, 4, 5 della tipologia B)"

CONSIDERATO che le difficoltà operative intercorse successivamente alla pubblicazione degli avvisi pubblici che hanno, di fatto ritardato l'effettiva possibilità di elaborazione dei progetti e la relativa presentazione delle istanze di finanziamento, dovute tra l'altro alla mancanza di indicazioni da parte dell'Organismo Pagatore in ordine alle procedure per il trattamento delle domande;

CONSIDERATO che a tutt'oggi non è stata ancora resa disponibile da parte dell'Organismo Pagatore Nazionale la modulistica specifica per la presentazione delle domande per l'adesione alla misura III.1 "misure agroambientali" nonché per il rinnovo degli impegni assunti con il precedente Programma Regionale Agroambientale attuativo del Reg. (CEE) n. 2078/92;

CONSIDERATO che in conseguenza di ciò sono pervenute da parte delle varie Organizzazioni Professionali e da altri Organismi rappresentativi degli agricoltori delle sollecitazioni affinché venga concessa una proroga dei termini ultimi per la presentazione delle domande di finanziamento;

Assessore  
per le Politiche dell'Agricoltura  
*Assessorato Agricoltura*

... V. PRESIDENTE  
G. SIMEONI

IL DIRETTORE  
Dr. *Armando Fertica*

RITENUTO opportuno, in ragione delle motivazioni summenzionate, di prorogare le scadenze già previste negli avvisi pubblici di cui alla citata DGR 2007/2000 per tutte le misure, con l'eccezione della misura I.3 "Formazione" per la quale il termine è già scaduto il 11 dicembre 2000.

RITENUTO che la misura III.1 "Misure agroambientali", per la quale è stata già stata concessa una prima proroga al 23 gennaio 2001 possa essere ulteriormente posticipata a non oltre il 10 febbraio 2001 per non pregiudicare la annata agraria 2000/2001;

RITENUTO che per le altre misure, con l'eccezione della richiamata misura I.3 "Formazione", per far fronte alle esigenze manifestate risulta congrua una proroga al 28 febbraio 2001;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 32;

all'unanimità

## DELIBERA



in relazione a quanto specificato nelle premesse

- 1) di prorogare ulteriormente la scadenza per la presentazione delle domande di nuova adesione o di rinnovo dell'adesione alle misure agroambientali, previste dalla specifica misura III.1 del P.S.R. Lazio, al 10 febbraio 2001;
- 2) di prorogare al 28 febbraio 2001 i termini di presentazione delle domande relative alle altre misure, già previsti dai rispettivi avvisi pubblici, ad eccezione della misura I.3 "Formazione" per la quale il termine è già scaduto;
- 3) non sono finanziabili le spese relative ai lavori già iniziati o attività già intraprese per la realizzazione di progetti relativi alle misure I.1, I.4, II.1, II.2, II.3, II.4, II.5, II.6, II.8, III.3, III.4, III.5, antecedente alla presentazione della domanda di aiuto, anche se posteriori al 13 gennaio 2000. In conseguenza la riserva di cui agli stessi avvisi deve intendersi sciolta negativamente. Fanno eccezione i progetti già riconosciuti ammissibili con atti formali della Regione su precedenti programmi operativi non finanziati per mancanza di risorse, purché rispondenti ai requisiti previsti dalle singole misure del P.S.R.;
- 4) non sono ammissibili al premio i giovani agricoltori che si sono insediati nel periodo compreso tra il 01 gennaio 1998 ed il 13 gennaio 2000. In conseguenza la riserva di cui all'avviso pubblico relativo alla misura I.2 deve intendersi sciolta negativamente;
- 5) i giovani agricoltori insediati dal 13 gennaio 2000 al 25 ottobre 2000 (data di pubblicazione dell'avviso) potranno beneficiare del relativo premio di insediamento previsto dalla misura I.2, a condizione che il negoziato in corso con i Servizi della Commissione Europea abbia esito positivo;
- 6) i prezzi da prendere a riferimento sono i seguenti:
  - per le opere e i lavori edili quello approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 101 del 27/01/1998 e pubblicato sul supplemento ordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 10 del 10/04/98;
  - per le opere e lavorazioni di miglioramento in agricoltura quello approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3771 del 24/06/86, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 al B.U.R.L. n. 10 del 10/04/87, aggiornato da ultimo con deliberazione n. 5037 del 13/06/95, pubblicata sul supplemento ordinario n. 2 al B.U.R.L. n. 19 del 10/07/95;
- 7) possono essere ammessi a finanziamento i "lavori in economia" relativamente ad opere e lavorazioni che il soggetto richiedente è in grado di realizzare utilizzando esclusivamente la manodopera, le macchine e le attrezzature dell'azienda, sempreché siano lavori che rientrano nella capacità professionale del personale a disposizione. Per quanto attiene le aziende agricole sono esclusi i lavori riguardanti la realizzazione di fabbricati, per qualsiasi uso siano essi destinati, ad eccezione degli scavi e degli spianamenti dell'area di sedime e di pertinenza che possono essere ammessi. La spesa ammissibile per tali opere e lavorazioni non potrà superare complessivamente l'importo di L. 77.450.000 (40.000 euro), fermo restando che per i materiali acquistati vengano prodotte le relative fatture quietanzate;
- 8) ai fini del calcolo della manodopera occorrente per lo svolgimento delle attività agricole aziendali nei diversi ordinamenti produttivi, relativamente alle misure I.1 "Investimenti nelle aziende agricole" e I.2 "Insediamento

per le Politiche dell'Agricoltura

G. SIMSONI  
IL PRESIDENTE

IL DIRETTORE

Dr. A. ...

giovani agricoltori" si fa riferimento alle tabelle approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 3992 del 4/8/98 pubblicata sul BURL n. 28 del 10/10/1998, senza vincolo di provincia come meglio specificato in premessa. Inoltre, è consentito l'incremento del 20% dei valori ottenuti applicando le predette tabelle per tenere conto della maggiore richiesta di manodopera qualora l'azienda effettui la prima lavorazione dei prodotti nel proprio ambito.

- 9) i comuni di Cori (LT) e di Poggio Catino (RI) sono da ritenersi "parzialmente delimitati" ai sensi della direttiva 75/268/CEE, anziché "totalmente delimitati", per il motivo specificato in premessa;
- 10) il capoverso: "Il ricorso all'asfaltatura ecologica nell'ambito delle azioni di miglioramento delle strade rurali .....omissis.." incluso nell'articolo 5 dell'avviso pubblico della misura II.5 "Infrastrutture rurali (pag. 247) è sostituito dal seguente: "Il ricorso all'asfaltatura non ecologica nell'ambito delle azioni di miglioramento delle strade rurali .....omissis ..";
- 11) il capoverso: "Non è ammessa l'integrazione della documentazione dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande di finanziamento tranne per quella prevista ai punti 1, lettera d), 3, 4, 5 della tipologia A) ed ai punti 4, 5, 6 della tipologia B)" incluso nell'articolo 4 dell'avviso pubblico della misura II.2 "Attività turistiche ed artigianali" (pag. 170) è sostituito con: "Non è ammessa l'integrazione della documentazione dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande di finanziamento tranne per quella prevista ai punti 1, lettera d), 3, 4, 5 della tipologia A) ed ai punti 3, 4, 5 della tipologia B)".

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio

La presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 32;



Assessore  
per le Politiche dell'Agricoltura  
*Antonio Ammirati*

IL DIRETTORE  
Dr. Armando Ferlicca

L'ASSESSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL VICE PRESIDENTE: F.to Giorgio SIMEONI  
IL VICE SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo PAPI



28 DIC. 2000